

TRIBUNALE DI SIENA
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SIENA
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA
CAMERA PENALE DI SIENA E MONTEPULCIANO



PROTOCOLLO GENERALE PER LA LIQUIDAZIONE DEI SOGGETTI
AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, AI DIFENSORI DI
UFFICIO E DI PERSONA IRREPERIBILE (DI FATTO E DI DIRITTO)

PREMESSA

Con il presente protocollo, si intendono definire modalità di presentazione delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e criteri per la liquidazione delle notule presentate, nonché delle liquidazioni dei difensori di ufficio e di persona irreperibile, così da consentire alle parti e agli uffici il minor numero di incombeni e una più veloce definizione dei procedimenti.

È disponibile apposito modelli uniforme di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, concordato in occasione dei lavori preparatori del presente protocollo.

PARTE I

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO DELLO STATO E INCOMBENTI SUCCESSIVI

1. CONTENUTO DELL'ISTANZA

1.1. Il difensore avrà cura, al momento della redazione della istanza, di fare eleggere domicilio al proprio assistito presso lo studio del difensore al fine di facilitare le successive notifiche.

L'istanza dovrà essere corredata di:

- a) posizione processuale del richiedente (persona offesa, imputato ecc...) e titolo di reato per il quale si procede;
- b) stato di famiglia o autocertificazione equipollente che attesti la composizione del nucleo familiare al momento della istanza;
- c) codice fiscale dell'imputato/indagato e dei componenti del proprio nucleo familiare;
- d) attestazione circa la specifica determinazione del reddito imponibile dell'istante e degli eventuali componenti il nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione (*"l'ultima dichiarazione dei redditi rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a norma dell'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, è quella per la 12 quale, al momento del deposito della istanza, è decorso il termine ultimo per la presentazione, salvo che, quando l'istanza viene depositata, la dichiarazione dei redditi sia già stata effettivamente presentata"*) anche ove non assoggettato a imposte, perchè non rientrante nella base imponibile o esente;
- e) qualora venga dichiarato un reddito pari a zero l'interessato è invitato ad indicare come e con quali mezzi provveda al proprio sostentamento;
- f) attestazione relativa alla proprietà di beni mobili registrati o immobili e se l'interessato dichiara di non avere proprietà immobiliari, dovrà indicare a che titolo occupa il domicilio (locazione, comodato o altro);
- g) impegno a comunicare, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini della concessione del beneficio;
- h) per quanto attiene ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE, l'istanza di ammissione delle essere corredata dalla attestazione del Consolato o dell'Ambasciata circa l'assenza di beni detenuti all'estero, precisando che, essendo previsto che *"in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta, il cittadino di Stati non*

appartenenti all'UE la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una autocertificazione con i requisiti di legge", in tali ipotesi può ritenersi sufficiente la richiesta alla autorità consolare dello Stato di appartenenza dello straniero che attesti la sussistenza o meno di redditi prodotti all'estero, ove l'interessato dimostri di avere spedito la richiesta al Consolato mediante raccomandata a.r. o via PEC (nel caso di invio per posta elettronica non certificata dovrà essere allegata prova della ricezione della medesima da parte dell'ufficio destinatario), dichiarando altresì sotto la propria responsabilità di non avere ricevuto alcuna risposta entro 20 giorni dall'invio; in questo ultimo caso provvederà ad allegare autocertificazione attestante l'assenza di redditi prodotti all'estero. Nelle more dell'invio della richiesta all'autorità consolare straniera, l'interessato potrà riservarsi di presentare la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel termine di legge di 20 giorni;

1.2. A corredo dell'istanza, il difensore avrà cura di farsi rilasciare dall'istante apposita procura speciale per la rinuncia all'impugnazione del provvedimento di liquidazione.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

2.1. **In udienza**: L'istanza, con la documentazione corredata, può essere depositata in udienza personalmente dall'interessato o dal suo difensore.

-Qualora l'interessato sia cittadino di stati non appartenenti all'Unione Europea deve presentare l'istanza potendosi riservare di integrare la documentazione nei venti giorni successivi.

-Il giudice precedente provvederà alla verifica dei requisiti di legge ed alla decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato entro il termine dell'udienza.

-Il provvedimento sull'ammissione, letto in udienza, si intende così comunicato alla parte istante. La Cancelleria provvederà a pinnare sulla copertina interna del fascicolo la fotocopia del decreto di ammissione. Qualora l'ammissione avvenga in udienza preliminare la copia del decreto di ammissione, in caso di rinvio a giudizio, sarà inserita nel fascicolo per il dibattimento a cura della Cancelleria del Gup.

2.2. **Fuori udienza**: L'istanza e le allegazioni documentali devono essere depositate mediante gli specifici canali e/o applicativi telematici previsti dalla legge. In caso di invio a mezzo *PEC*, si dovrà necessariamente inserire nell'oggetto la dicitura "PATROCINO A SPESE DELLO STATO – ISTANZA DI AMMISSIONE", nonché il numero del procedimento penale (RGNR, RGTRIB e/o RGGIP/GUP), il nome dell'indagato/imputato, del Giudice o Pm. In caso di istanza da proporre a seguito di deposito dell'avviso 415 *bis* c.p.p. dovrà altresì essere indicata in oggetto la dicitura "URGENTE – ISTANZA A SEGUITO DI 415 *BIS* CPP" e alla

stessa dovrà essere allegato il relativo atto. La cancelleria provvederà a dare trattazione prioritaria e tempestiva a tale istanza inoltrando direttamente al competente Magistrato dell'ufficio Gip/Gup la pec pervenuta, riservando in seguito la stampa in copia analogica degli atti e il loro inserimento nel fascicolo cartaceo.

-Qualora l'istanza venga presentata direttamente dall'interessato, su supporto analogico, alla stessa va allegato documento di identità in corso di validità.

3. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

3.1 CONTENUTO DELL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE:

Nell'istanza di liquidazione dovranno essere indicati il numero di Registro mod. 27 rilasciato al momento dell'ammissione, la specifica ipotesi e la fase (Gip/Dibattimento/Esecuzione) per la quale si richiede la liquidazione.

L'istanza dovrà essere poi corredata dai seguenti documenti:

1. Istanza di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato con relativa allegazione documentale;
2. Decreto di ammissione;
3. Attestazione rilasciata dal COA, sostituibile con autocertificazione resa dal difensore istante, di iscrizione all'elenco di cui all'art. 81 del dpr n.115 del 2002.

3.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA IN UDIENZA E LIQUIDAZIONE:

Al termine della fase processuale, al momento in cui il giudice si ritirerà per la decisione, il difensore dell'imputato, della parte civile o della persona offesa ammessa al patrocinio a spese dello Stato domanderà la liquidazione dei compensi, servendosi dell'apposito modello concordato in occasione dei lavori preparatori del presente protocollo.

Il giudice, contestualmente alla lettura del dispositivo, provvederà alla liquidazione dei compensi secondo i criteri e le ipotesi concordate nel presente Protocollo, dando lettura alle parti presenti in udienza del decreto, che vale come comunicazione alle parti.

Ove conforme alle previsioni del presente protocollo, il Pubblico Ministero e il difensore, quest'ultimo anche nella veste di procuratore speciale dell'imputato/indagato, si impegnano a rinunciare all'impugnazione del provvedimento di liquidazione. A seguito della rinuncia di tutte le parti, il decreto sarà immediatamente trasmesso all'ufficio spese di giustizia, che curerà le incombenze necessarie all'emissione del mandato di pagamento.

Il difensore si impegna a caricare telematicamente l'istanza di liquidazione sul registro informatico SIAMM, con l'allegazione documentale necessaria, preferibilmente entro 24 ore dall'emissione del provvedimento di liquidazione, specificando di aver presentato l'istanza in udienza e di aver già ottenuto la liquidazione dei compensi.

3.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA FUORI UDIENZA E LIQUIDAZIONE:

Le istanze di liquidazione non presentate in udienza dovranno esser depositate telematicamente sul registro informatico SIAMM, con l'allegazione documentale necessaria così come indicata al punto 3.1.

In tal caso, il difensore avrà cura di precisare che trattasi di istanza in relazione alla quale il giudice non ha ancora provveduto alla liquidazione dei compensi.

LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL DIFENSORE D'UFFICIO E DI PERSONA IRREPERIBILE

1. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL DIFENSORE D'UFFICIO NEL CASO DI INUTILE ESPERIMENTO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO DEL CREDITO PROFESSIONALE

Con la richiesta di liquidazione dei compensi ai sensi dell'art. 116 D.P.R. 115/02 il difensore deve indicare specificamente le spese sostenute per l'attività di recupero e allegare i seguenti documenti:

- a) atto di costituzione in mora con allegata parcella, recapitata all'assistito presso la residenza anagrafica o il domicilio dichiarato o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove esercita abitualmente l'attività lavorativa;
- b) pignoramento negativo mobiliare (almeno due accessi in caso assenza del debitore) o pignoramento presso terzi con dichiarazione negativa del terzo, qualora risulti dagli atti lo svolgimento di attività lavorativa o l'esistenza di crediti;
- c) visura eseguita presso il P.R.A. e visura catastale nazionale;
- d) certificato DAP della persona assistita, dal quale risulti che la stessa non è attualmente detenuta o internata;
- e) certificato anagrafe nazionale della popolazione residente relativo alla persona assistita;
- f) provvedimento con cui viene nominato il difensore d'ufficio;
- g) sentenza con cui è stato definito il giudizio;
- h) documenti relativi alle spese sostenute per l'attività di recupero del credito professionale.

2. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL DIFENSORE D'UFFICIO NEL CASO DI IRREPERIBILITÀ "DI FATTO" DELLA PERSONA ASSISTITA

Nel caso in cui l'imputato/indagato risulti irreperibile di fatto, con la richiesta di liquidazione dei compensi ai sensi dell'art. 116 D.P.R. 115/02 il difensore deve attestare di non essere in grado di reperire in alcun modo il proprio assistito e allegare i seguenti documenti:

- a) certificato anagrafe nazionale della popolazione residente relativo alla persona assistita;

- b) in caso di certificazione anagrafica positiva o laddove dagli atti del procedimento risulti un domicilio eletto diverso dalla residenza, documentazione attestante l'impossibilità di recapitare la raccomandata A/R inviata dal difensore agli indirizzi di residenza o domicilio;
- c) certificato DAP della persona assistita, dal quale risulti che la stessa non è attualmente detenuta o internata;
- d) provvedimento con cui viene nominato il difensore d'ufficio;
- e) sentenza con cui è stato definito il giudizio.

3. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL DIFENSORE D'UFFICIO NEL CASO DI IRREPERIBILITÀ DELLA PERSONA ASSISTITA FORMALMENTE DICHIARATA EX ART. 159 C.P.P.

Nel caso di imputato/indagato dichiarato irreperibile, con la richiesta di liquidazione dei compensi presentata ai sensi dell'art. 117 D.P.R. 115/02 il difensore deve allegare i seguenti documenti:

- a) decreto di irreperibilità in corso di efficacia rispetto alla fase per cui si chiede la liquidazione;
- b) provvedimento con cui viene nominato il difensore d'ufficio;
- c) sentenza con cui è stato definito il giudizio.

4. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL DIFENSORE D'UFFICIO NEL CASO DI SENTENZA EX ART. 420 QUATER C.P.P.

Nel caso di sentenza art. 420 *quater* c.p.p., con la richiesta di liquidazione dei compensi, che si intende avanzata ai sensi dell'art. 116 D.P.R. 115/02, il difensore deve allegare i seguenti documenti:

- a) verbale di vane ricerche, redatto dalla polizia giudiziaria ad esito dell'ordine del giudice *ex art. 420 bis* co.5 c.p.p.;
- b) provvedimento con cui viene nominato il difensore d'ufficio;
- c) sentenza con cui è stato definito il giudizio.

PARTE II

CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE IN MATERIA DI DIFESA D'UFFICIO DI IMPUTATI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E IMPUTATI ASSISTITI DAL DIFENSORE D'UFFICIO NON REPERIBILI OVVERO NON SOLVIBILI

Le parti sottoscrivono il seguente protocollo al fine di individuare le somme di norma liquidabili per le varie fasi processuali dei procedimenti ordinari, intendendo per essi tutti i procedimenti che non presentano, per il titolo di reato contestato e l'entità dell'attività prestata, particolare complessità.

TABELLA STANDARDIZZATA TRIBUNALE MONOCRATICO

LE NOVE DIVERSE IPOTESI BASE

IPOTESI BASE A

(sentenze map, oblazione e, comunque, sentenze ex art. 129 c.p.p. in genere ovvero ex art. 420 *quater* c.p.p., nonché incidenti di esecuzione di scarso rilievo)

per la fase di studio: euro 250;

per la fase decisoria: euro 710.

Totale euro 960 – 1/3 ex art. 106 *bis* d.P.R. 115/2002 = euro 640,00 oltre aumento del 15% ex art.2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE B

(patteggiamenti)

per la fase di studio: euro 385;

per la fase decisoria: euro 710.

Totale euro 1095 – 1/3 ex art. 106 *bis* d.P.R. 115/2002 = euro 730,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE C

(direttissime con convalida, concluse con patteggiamento o rito abbreviato)

per la fase di studio: euro 250;

per la fase istruttoria: euro 570;

per la fase decisoria: euro 710.

Totale euro 1.530 – 1/3 ex art. 106 *bis* d.P.R. 115/2002 = euro 1.020,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE D

(rito abbreviato semplice)

per la fase di studio: euro 360;

per la fase decisoria: euro 900.

Totale euro 1.260 – 1/3 ex art. 106 *bis* d.P.R. 115/2002 = euro 840,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE E

(rito abbreviato condizionato)

per la fase di studio: euro 405;

per la fase istruttoria: euro 330;

per la fase decisoria: euro 930.

Totale euro 1.665 – 1/3 ex art.106 *bis* d.P.R. 115/2002 = euro 1.110,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE F (dibattimento ipotesi base)

per la fase di studio: euro 250;

per la fase istruttoria: euro 570;

per la fase decisoria: euro 710.

Totale euro 1.530 – 1/3 ex art. 106 *bis* d.P.R. 115/2002 = euro 1.020,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE G

(dibattimento ipotesi base con fase introduttiva)

per la fase di studio: euro 250;

per la fase introduttiva: euro 300

per la fase istruttoria: euro 570;

per la fase decisoria: euro 710.

Totale euro 1.830 – 1/3 ex art. 106 *bis* d.P.R. 115/2002 = euro 1.220,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE H

(dibattimento ipotesi complessa: si considera tale quella con oltre sette testi esaminati – direttissime con convalida, seguite da dibattimento)

per la fase di studio: euro 250;

per la fase istruttoria: euro 910;

per la fase decisoria: euro 1030.

Totale euro 2190 – 1/3 ex art. 106 *bis* d.P.R. 115/2002 = euro 1.460,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE I

(dibattimento ipotesi complessa con fase introduttiva: si considera tale quella con oltre sette testi esaminati)

per la fase di studio: euro 250;

per la fase introduttiva: euro 300

per la fase istruttoria: euro 910;

per la fase decisoria: euro 1030.

Totale euro 2490 – 1/3 ex art. 106 *bis* d.P.R. 115/2002 = euro 1.660,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

*** **

Individuata l'ipotesi base in cui rientra il giudizio per cui si chiede la liquidazione, a questa dovranno essere applicati dei

FATTORI CORRETTIVI

in caso di

- Giudizi che riguardano reati di competenza del Tribunale Collegiale: **+15%**
- Giudizio con **oltre cinque imputati e/o più di cinque capi di imputazione: +15%**
- Presenza di **più assistiti del richiedente: v. criteri di legge** (art. 12 co.2, D.M. 55/14)
- Presenza di **più controparti processuali** (nel caso di presenza di parte/i civile/i): **v. criteri di legge** (art. 12 co.2, D.M. 55/14)

TABELLA STANDARDIZZATA UFFICIO G.I.P./G.U.P.

**FASE G.I.P.
LE QUATTRO DIVERSE IPOTESI BASE**

IPOTESI BASE A

(Indagini preliminari senza attività particolari)

per la fase di studio: euro 570;

Totale euro 570 – 1/3 ex art. 106 *bis* d.P.R. 115/2002 = euro 380,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE B

(Indagini preliminari con interrogatorio; incidente probatorio)

per la fase di studio: euro 570;

per la fase istruttoria: euro 540;

Totale euro 1110 – 1/3 ex art. 106 *bis* d.P.R. 115/2002 = euro 740,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE C

(udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione)

per la fase di studio: euro 540;

per la fase decisoria: euro 810.

Totale euro 1350 – 1/3 ex art. 106 *bis* d.P.R. 115/2002 = euro 900,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE D

(udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione con atto di opposizione del legale p.o. o memorie del difensore dell'imputato)

per la fase di studio: euro 540;

per la fase introduttiva: euro 390;

per la fase decisoria: euro 810.

Totale euro 1740 – 1/3 ex art. 106 *bis* d.P.R. 115/2002 = euro 1.160,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

*** **

**FASE G.U.P.
LE SETTE DIVERSE IPOTESI BASE**

IPOTESI BASE A

(sentenze map, oblazione e, comunque, sentenze ex art. 129 c.p.p. in genere ovvero ex art. 420 *quater* c.p.p., nonché incidenti di esecuzione di scarso rilievo)

per la fase di studio: euro 430;

per la fase decisoria: euro 710.

Totale euro 1140 – 1/3 ex art. 106 *bis* d.P.R. 115/2002 = euro 760,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE B

(patteggiamenti)

per la fase di studio: euro 540;

per la fase decisoria: euro 750.

Totale euro 1290 – 1/3 ex art. 106 *bis* d.P.R. 115/2002 = euro 860,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE C

(convalida di arresto o fermo)

per la fase di studio: euro 430;

per la fase decisoria: euro 710.

Totale euro 1140 – 1/3 ex art. 106 *bis* d.P.R. 115/2002 = euro 760,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE D

(rito abbreviato semplice)

per la fase di studio: euro 540;

per la fase decisoria: euro 855.

Totale euro 1395 – 1/3 ex art. 106 *bis* d.P.R. 115/2002 = euro 960,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE E

(rito abbreviato condizionato)

per la fase di studio: euro 540;

per la fase istruttoria: euro 520;

per la fase decisoria: euro 855.

Totale euro 1915 – 1/3 ex art. 106 *bis* d.P.R. 115/2002 = euro 1.300,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE F

(ipotesi base udienza preliminare)

per la fase di studio: euro 435;

per la fase decisoria: euro 855.

Totale euro 1290 – 1/3 ex art. 106 *bis* d.P.R. 115/2002 = euro 860,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE G

(ipotesi base con fase introduttiva - memorie/ costituzione p.c.)

per la fase di studio: euro 435;

per la fase introduttiva: euro 390

per la fase decisoria: euro 855.

Totale euro 1680 – 1/3 ex art. 106 *bis* d.P.R. 115/2002 = euro 1.120,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

Individuata l'ipotesi base in cui rientra il giudizio per cui si chiede la liquidazione, a questa dovranno essere applicati dei

FATTORI CORRETTIVI

in caso di

- Giudizio con oltre cinque imputati e/o più di cinque capi di imputazione: +15%
- Presenza di più assistiti del richiedente: v. criteri di legge (art. 12 co.2, D.M. 55/14)
- Presenza di più controparti processuali (nel caso di presenza di parte/i civile/i): v. criteri di legge (art. 12 co.2, D.M. 55/14)

TABELLA STANDARDIZZATA TRIBUNALE RIESAME REALE
E MISURE DI PREVENZIONE

LE DUE DIVERSE IPOTESI BASE

IPOTESI BASE A

(giudizi privi di fase introduttiva - motivi non scritti dal difensore)

per la fase di studio: euro 320;

per la fase decisoria: euro 880.

Totale euro 1200 – 1/3ex art. 106 *bis* d.P.R. 115/2002 = euro **800,00** oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

IPOTESI BASE B

(giudizi con fase introduttiva)

per la fase di studio: euro 320;

per la fase introduttiva: euro 735;

per la fase decisoria: euro 880.

Totale euro 1.935 – 1/3ex art. 106 *bis* d.P.R. 115/2002 = euro **1.290,00** oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014

Individuata l'ipotesi base in cui rientra il giudizio per cui si chiede la liquidazione, a questa dovranno essere applicati dei

FATTORI CORRETTIVI

in caso di

- Giudizio con **oltre cinque imputati e/o più di cinque capi di imputazione**: +15%
- Presenza di **più assistiti del richiedente**: **v. criteri di legge** (art. 12 co.2, D.M. 55/14)
- Presenza di **più controparti processuali** (nel caso di presenza di parte/i civile/i): **v. criteri di legge** (art. 12 co.2, D.M. 55/14)

*** **

Nei casi in cui, nell'ambito di una delle specifiche ipotesi base sopra elencate, l'attività processuale non comprenda una determinata fase, l'avvocato richiedente non la conteggerà, rimanendo invariati gli importi per le altre fasi e ricalcolando l'importo finale.

I firmatari del presente Protocollo si impegnano ad assicurarne e monitorarne la concreta applicazione.

Siena, 02 dicembre 2024

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE
Avv. Michela Rossi



IL PRESIDENTE DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA
Avv. Antonio Giovanni Ciacci



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI SIENA
Dott. Andrea Boni



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.
Dott. Fabio Frangini

